

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, LETTERA H), DELL'ATTO ORGANIZZATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TRENTO (ISPAT), DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 23 OTTOBRE 2014, N. 9.

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 128 DEL 3 FEBBRAIO 2017)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. All'ISPAT, istituito dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (*Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale...*) si applicano le norme in materia di bilancio e contabilità contenute nel presente Regolamento, di seguito denominato "Regolamento", predisposto in attuazione dell'articolo 78 bis 1, comma 2 e dell'articolo 78 bis 2 comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*).
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 78 bis 1, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, resta ferma l'applicazione del D. Lgs. n. 118/2011 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del relativo regolamento attuativo e della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9.

CAPO I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 2

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è adottato dal Dirigente dell'ISPAT entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Contestualmente all'adozione del bilancio il Dirigente approva il bilancio finanziario gestionale.
2. Nella redazione del bilancio di previsione l'ISPAT deve rispettare le leggi, nonché le direttive impartite dalla Giunta provinciale.
3. Il bilancio di previsione è trasmesso alla Giunta provinciale ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 78 bis 1, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che vi provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. A titolo informativo, l'ISPAT provvede a trasmettere alla Giunta provinciale anche il bilancio finanziario gestionale.

Art. 3

Piano delle attività

1. Il Dirigente dell'ISPAT adotta quale strumento di programmazione un piano delle attività di durata triennale che individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi.
2. Le risorse finanziarie per l'attuazione del piano delle attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo bilancio finanziario gestionale.
3. Il piano delle attività è adottato contestualmente al bilancio di previsione ed è trasmesso alla Giunta provinciale per la sua approvazione.

Art. 4

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è adottato dal Dirigente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ISPAT si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2. L'esercizio provvisorio è autorizzato dalla Giunta provinciale per periodi non superiori a 4 (quattro) mesi.

Art. 5

Variazioni al bilancio di previsione

1. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate dal Dirigente dell'ISPAT nel rispetto dei principi per la formazione del bilancio e sono trasmesse alla Giunta provinciale per la relativa approvazione. Contestualmente il Dirigente apporta le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

2. Con provvedimento del Dirigente non sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale sono adottate:

- le variazioni di pari importo sia in entrata che in uscita riguardanti le assegnazioni e i finanziamenti vincolati a scopi specifici;
- le variazioni compensative fra le dotazioni dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo programma e titolo del bilancio finanziario gestionale;
- i prelievi dai fondi di riserva di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a), b) e c) e le variazioni previste dall'articolo 46, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011;
- le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa tra le missioni e i programmi di diverse missioni;
- le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;
- le modifiche agli elenchi previsti dall'articolo 39, comma 1, lettere a), e b), del D. Lgs. n. 118/2011.

Art. 6

Assestamento del bilancio di previsione

1. Entro il 31 luglio il Dirigente dell'ISPAT adotta l'assestamento alle previsioni di bilancio e le conseguenti, se necessarie, variazioni al piano delle attività. Contestualmente all'adozione dell'assestamento del bilancio il Dirigente apporta le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.

2. Gli atti sono trasmessi per la relativa approvazione alla Giunta provinciale, che vi provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 78 bis 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. A titolo informativo, l'ISPAT provvede a trasmettere alla Giunta provinciale anche l'assestamento del bilancio finanziario gestionale.

Art. 7

Divieto di indebitamento

1. All'ISPAT è vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, fatta salva l'autorizzazione della Giunta provinciale e fatta salva, inoltre, l'assunzione di anticipazioni di cassa.

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 8

Gestione finanziaria da parte del Dirigente dell'ISPAT

1. La gestione economico-finanziaria dell'ISPAT compete al Dirigente ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto organizzativo dell'Istituto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9.

2. Sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata o impegni di spesa il Dirigente provvede a effettuare il controllo preventivo di regolarità contabile, previsto dall'articolo 56, lettere a) e b) della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come specificato nel relativo regolamento attuativo.

3. La registrazione dell'accertamento dell'entrata o dell'impegno di spesa non può in ogni caso avvenire qualora siano rilevati vizi di regolarità contabile.

Art. 9

Liquidazione e pagamento delle spese

1. Alla liquidazione delle spese provvede il Dirigente dell'ISPAT ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto organizzativo dell'Istituto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9.
2. Il Dirigente provvede ad effettuare il controllo preventivo di regolarità contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 56, lettera c) della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come previsto nel relativo regolamento attuativo.
3. La registrazione delle liquidazioni di spesa non può in ogni caso avvenire qualora siano rilevati vizi di regolarità contabile.
4. I titoli di spesa sono firmati dal Dirigente dell'ISPAT ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto organizzativo dell'Istituto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9.
5. Il Dirigente definisce idonee procedure organizzative per individuare distinti ambiti di competenza ai fini dell'espletamento delle attività di controllo finanziario e contabile in attuazione dei principi di separazione delle competenze e delle responsabilità e per garantire la verificabilità e documentabilità di ogni operazione.

Art. 10

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'ISPAT è affidato alla banca titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni in quanto applicabili.

CAPO III

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 11

Formazione e approvazione del rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione è adottato dal Dirigente dell'ISPAT entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso per la relativa approvazione alla Giunta provinciale che vi provvede entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento.

Art. 12

Beni patrimoniali

1. I beni acquisiti dall'ISPAT sono inseriti nell'inventario della Provincia autonoma di Trento. Alla fine dell'esercizio l'ISPAT redige le scritture contabili necessarie al raccordo con il sistema contabile della Provincia.
2. La gestione del patrimonio e la formazione degli inventari sono effettuate secondo la disciplina dettata dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*).

Art. 13

Modifiche del Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono adottate dal Dirigente e sottoposte per l'approvazione alla Giunta Provinciale.